

Regolamento per l'attuazione ed il funzionamento dei Referendum Comunali a Formigine.



Art. 1 – Oggetto

1 - Il presente regolamento disciplina gli istituti dei referendum previsti dall'Articolo 10 del “Titolo 1” – La Comunità Locale.

2 – Attraverso i referendum i cittadini elettori esprimono i propri intendimenti in merito a tematiche che rivestano rilevante interesse per l'intera comunità locale e rientrino tra le materie di esclusiva competenza comunale.

3 – Il Comune riconosce, fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale

Referendum di tipo:

- **propositivi:** per proporre un atto amministrativo (vincola il legislatore ad emanare un atto amministrativo coerente con l'espressione popolare);
- **consultivi:** per sentire il parere popolare circa una determinata questione politica (mera richiesta di parere legalmente non vincolante quanto alla decisione successiva)
- **abrogativi:** per abrogare un atto amministrativo, rimuovendolo dall'ordinamento.

4 – Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini (chiamati ad eleggere il Consiglio Comunale) che compiano il 18° anno di età alla data prevista per le votazioni.

5 – Il referendum non è ammesso su norme regolamentari relative ai diritti delle minoranze, a elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze, al personale del Comune, delle istituzioni e delle aziende, al funzionamento degli organi comunali, nonché in materia vincolata di imposte, tasse, tariffe e oneri a carico dei cittadini.

6 – **Il referendum può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali.**

7 – **Il Referendum Comunale NON prevede quorum, l'esito risulta valido con qualsiasi numero di votanti.**

Art. 2 – Modalità per l'avvio della consultazione

1 – Il referendum può essere richiesto, tramite un Comitato di promotori, **da almeno il 5% degli elettori del Comune. Oppure dai due terzi dei componenti il Consiglio Comunale.**

1.1 – Costituzione del Comitato.

Occorrono almeno venti sottoscrizioni di cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune a sostegno della costituzione di un Comitato promotore composto da cinque membri.

2 – La richiesta contiene il quesito che si vuole sottoporre alla popolazione, esposto in termini chiari ed intelligibili e si conclude con la sottoscrizione dei richiedenti, con l'indicazione delle loro generalità.

3 – La richiesta viene rivolta al Sindaco, che indice il referendum, da tenersi entro tre mesi dall'ammissione. Il Sindaco, in sede di indizione, determina la data e le altre modalità di svolgimento.

4 – Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli forniti e vidimati dal Comune.

Ciascuna firma deve essere autenticata da un notaio, da un cancelliere addetto ad un qualsiasi Ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è ubicato il Comune, dal Sindaco, da un Assessore, dal Segretario Comunale o da altri funzionari comunali all'uopo incaricati.

Il termine per la raccolta delle firme è di 6 mesi.

Il Comitato designa uno dei componenti quale destinatario delle comunicazioni e notificazioni relative al referendum.

5 – La proposta sottoscritta ai sensi del comma precedente reca la specifica indicazione delle generalità dei componenti del costituito Comitato, il nome del destinatario delle comunicazioni e del quesito che i promotori intendono sottoporre alla consultazione referendaria.

6 – La documentazione contenente la proposta e le sottoscrizioni è inoltrata dal Comitato, unitamente a una relazione sulle finalità dell'iniziativa referendaria, al Sindaco che provvede a trasmetterla al Segretario comunale entro i successivi quindici giorni corredata da eventuali osservazioni circa l'ammissibilità del quesito.

Art. 3 – Ammissibilità del quesito

1 –L'ammissione della richiesta referendaria sia riguardo l'ambito della materia cui si riferisce il quesito sia la sua chiarezza ed intelligibilità, sia riguardo il numero dei sottoscrittori **è rimessa al giudizio di una Commissione** composta e presieduta dal Segretario comunale, dal Difensore civico o se inesistente da un Magistrato indicato dal Presidente del Tribunale di Modena, da un Funzionario designato dalla Prefettura e da un esperto in materie giuridiche nominato dal comitato referendario e scelto tra avvocati, docenti universitari, segretari generali o funzionari della Pubblica amministrazione.

I funzionari pubblici assolvono a tale incarico senza corrispettivo, indennità o gettone di presenza.

2 – E' compito del Segretario comunale convocare detta commissione entro quindici giorni dalla data nella quale riceve la documentazione di cui al comma 5 dell'articolo precedente.

3 – Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali possono presentare memorie alla Commissione fino alla pronuncia sull'ammissibilità del quesito.

4 – La Commissione, che non può riunirsi se non con la presenza di tutti i suoi componenti e delibera con la maggioranza assoluta dei voti, non essendo in alcun caso ammessa l'astensione, decide nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 avendo riguardo esclusivamente ai seguenti parametri:

- a) non riconducibilità dell'oggetto alle materie di cui all'Articolo 10 del "Titolo 1" dello Statuto comunale;
- b) l'oggetto del referendum deve essere di esclusiva competenza del Comune;
- c) esistenza di un rilevante interesse per l'intera comunità;
- d) univocità, comprensibilità e correttezza del quesito;
- e) regolarità della costituzione del Comitato promotore.

5 – La decisione motivata della Commissione, delle cui riunioni deve essere tenuto apposito verbale ad opera del Segretario comunale, viene comunicata al Sindaco e notificata al Comitato promotore entro cinque giorni dalla data nella quale è assunta.

6 – Qualora il quesito sia dichiarato inammissibile, il Comitato può chiedere nel termine di venti giorni dalla notificazione della decisione, che il Consiglio comunale sia convocato per pronunciarsi in via definitiva e il Sindaco deve provvedere in tal senso entro i successivi trenta giorni.

7 – Ove il quesito sia ammesso, la decisione della Commissione è comunicata a cura del Sindaco al Consiglio comunale, che ne prende atto con apposita deliberazione nella prima adunanza utile e, comunque, non oltre trenta giorni dall'effettuazione della comunicazione di cui al comma 5.

Art. 4 – Raccolta firme

1 – La raccolta delle firme in calce alla richiesta di indizione del referendum deve essere effettuata con appositi moduli in carta libera, predisposti a cura dei promotori, recanti le generalità dei componenti del Comitato, il quesito formulato e ammesso dalla Commissione per il referendum, nonché gli estremi dell'atto consiliare di cui al comma 7 dell'articolo precedente.

2 – Entro quindici giorni dall'adozione di detto atto il Comitato, per il tramite di un proprio componente, presenta i moduli destinati alla raccolta delle firme al Segretario comunale, che provvede contestualmente a vidimarli apponendo su ciascuno di essi il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma e li rimette immediatamente nella disponibilità dei promotori.

3 – Le sottoscrizioni raccolte su moduli non vidimati non sono valide.

Art. 5 – Autenticazione

1 – I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune possono apporre la propria firma sui moduli di cui all'articolo precedente, scrivendo chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza ed estremi di un documento di identificazione.

2 – Sono legittimati all'autenticazione i notai, i cancellieri degli uffici giudiziari, il Segretario comunale, il personale comunale dallo stesso delegato, il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, gli altri pubblici ufficiali stabiliti dalla legge e i promotori del quesito referendario sotto la loro diretta responsabilità.

3 – L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e, ove effettuata cumulativamente per tutte le firme contenute in un foglio, specificare il numero delle sottoscrizioni raccolte.

4 – L'Amministrazione comunale adotta le opportune misure per garantire l'effettiva disponibilità, secondo orari e turni determinati, delle persone preposte alle autenticazioni.

Art. 6 – Deposito

1 – La richiesta di indizione del referendum, comprensiva di tutti i moduli recanti una o più firme, deve essere presentata da almeno due componenti del Comitato promotore al Segretario comunale entro il numero di giorni previsto dallo Statuto calcolato dalla data in cui è stata effettuata la vidimazione ai sensi dell'articolo 4 comma 2.

2 – Del deposito è dato atto mediante verbale scritto ove vanno indicati nome, cognome e domicilio dei promotori che provvedono al deposito stesso e, su dichiarazione dei medesimi, il numero delle firme raccolte. Detto verbale è redatto in duplice originale, uno dei quali viene allegato alla richiesta per il successivo inoltro della Commissione per il referendum, l'altro consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

3 – Decorso il termine di cui al primo comma senza che siano state depositate le firme necessarie, il Segretario comunale dichiara chiusa la raccolta e dispone l'archiviazione della consultazione referendaria dandone comunicazione al Comitato promotore. In tal caso non può essere presentata una nuova proposta referendaria avente sostanzialmente ad oggetto lo stesso quesito se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla data della deliberazione di cui all'articolo 3 ultimo comma.

Art. 7 – Verifica della regolarità

1 – Nel termine di dieci giorni dalla data del deposito delle firme il Segretario comunale convoca la Commissione per il referendum, la quale procede, entro i successivi venti giorni, alla verifica della regolarità delle sottoscrizioni, richiedendo, ove necessario, chiarimenti al Comitato promotore e avvalendosi della collaborazione dell'ufficio elettorale del Comune.

2 – Se la verifica dà esito positivo, il Segretario comunale comunica, entro cinque giorni dalla conclusione della medesima, la definitiva ammissione della consultazione referendaria al Sindaco e al Comitato promotore; in caso contrario provvede nei modi di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente e trova applicazione la preclusione temporale ivi stabilita.

Art. 8 – Indizione

1 – Nel termine di un mese dal ricevimento della comunicazione della definitiva ammissione del referendum il Sindaco convoca il Consiglio comunale affinché ne prenda atto e indica ai sensi dell'articolo 10 del Titolo 1, la consultazione referendaria stabilendo la data della votazione che deve aver luogo di domenica.

2 – E' consentito l'accorpamento di più referendum, nel numero massimo di cinque, in un'unica tornata elettorale, fermo restando il rispetto dell'ordine determinato con riferimento al giorno della deliberazione consiliare di cui al comma precedente.

3 – La consultazione referendaria può aver luogo:

a) in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali ai sensi dell'articolo

b) nel periodo tra il 2 giugno e il 30 settembre

c) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio comunale, nel periodo intercorrente tra l'indizione di comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio comunale.

I referendum che siano stati già indetti nei periodi di cui alle lettere a) e b) vengono sospesi con provvedimento del Sindaco e rinviati alla prima data utile successiva.

4 – Il Sindaco dà notizia dell'indizione del referendum mediante affissione dell'atto all'Albo pretorio e a mezzo di manifesti da affiggersi almeno quarantacinque giorni prima della data della votazione, nei quali è riportato il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a consultazione, il giorno e l'ora della votazione, nonché le sedi dove gli elettori dovranno recarsi a votare.

Art. 9 – revoca o sospensione

1 – Il referendum può essere revocato qualora l'oggetto del requisito non abbia più ragion d'essere a causa di fatti o atti sopravvenuti e sospeso in presenza di circostanze che ne pregiudichino temporaneamente l'efficacia.

2 – La relativa deliberazione è assunta dal Consiglio comunale, previo parere della Commissione per il referendum con la maggioranza dei Consiglieri assegnati

Art. 10 – Propaganda

1 – La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita nei quarantacinque giorni antecedenti quello della votazione.

2 – La propaganda mediante affissione di manifesti e altri stampati è consentita esclusivamente ai Gruppi consiliari e al Comitato dei promotori e ai Comitati del referendum negli appositi spazi predisposti dal Comune in modo da assicurare adeguate dotazioni, provvedendo nella forma più economica e utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'Ente e mano d'opera comunale.

3 – Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello della votazione la Giunta comunale individua e delimita gli spazi di cui al comma precedente con deliberazione recante l'elenco dei luoghi ove sono ubicati e la ripartizione delle relative superfici, da notificarsi, il giorno successivo a quello dell'adozione, ai Presidenti dei Gruppi consiliari e al Comitato dei promotori e ai comitati del referendum.

4 – L'affissione è gratuita ove venga effettuata a cura dei diretti interessati; è soggetta al pagamento dei relativi diritti se ne viene richiesta l'effettuazione a mezzo del servizio comunale in gestione diretta o in concessione.

5 – In relazione alle altre forme di propaganda previste dall'articolo 6 della legge 4 aprile 1956 n. 212 e successive modifiche, le facoltà riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati si intendono attribuite a ogni gruppo Consiliare, al Comitato promotore e ai comitati del referendum.

6 – Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti di cui alla normativa vigente in materia elettorale.

Art. 11 – Votazione

1 – La consultazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

2 – Hanno diritto al voto i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune.

Art. 12 – Ufficio comunale per il referendum

1 – Entro i venti giorni successivi alla data di indizione della consultazione, si insedia, su nomina del Sindaco, l'Ufficio comunale per il referendum, composto dal Segretario comunale, dal responsabile dei servizi demografici e da un funzionario comunale di comprovata esperienza e competenza.

2 – L'ufficio comunale per il referendum ha il compito di provvedere al coordinamento e all'organizzazione di tutte le operazioni referendarie, di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio, di procedere alla proclamazione dei risultati e di esprimersi su eventuali reclami. Nell'adempimento di tali funzioni si avvale dell'Ufficio elettorale del Comune.

3 – Ai lavori dell'Ufficio comunale per il referendum può assistere un rappresentante del Comitato promotore e di ogni Comitato referendario.

Art. 13 – Uffici di sezione

1 - La ripartizione del territorio comunale in sezioni coincide con quella delle ultime elezioni che vi hanno avuto luogo.

2 - L'Ufficio elettorale di sezione è composto dal Presidente, dal segretario e da due scrutatori.

3 - Il Presidente e gli scrutatori vengono nominati tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data della votazione secondo i criteri e le modalità di cui alla normativa vigente per le elezioni amministrative. A dette nomine provvede direttamente a mezzo di sorteggio l'Ufficio comunale per il referendum attingendo per i presidenti all'elenco utilizzato per le elezioni amministrative. Il Presidente nomina il segretario.

4 – Il compenso dovuto ai componenti degli Uffici di sezione è stabilito dalla Giunta comunale, che rimette al funzionario competente la determinazione dell'impegno di spesa complessivo per l'intero procedimento referendario.

Art. 14 – Operazioni di voto

1 – L'insediamento dell'Ufficio di sezione deve avvenire alle ore 6,30 del giorno fissato per lo svolgimento della consultazione. Le operazioni di voto hanno luogo dalle ore 8,30 alle ore 22,00 in un'unica giornata di domenica.

2 – Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno tre componenti del seggio, considerandosi al tal fine anche il segretario.

3 – L'Ufficio comunale per il referendum redige un elenco, in duplice copia e distinto per sesso, dei cittadini iscritti alle liste elettorali in ciascuna sezione, che sarà utilizzato come registro per verificare la partecipazione al voto degli aventi diritto.

4 – Le schede, di tipo unico e colore, sono fornite dal Comune e contengono il quesito ammesso ai sensi del presente regolamento, riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

5 – Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'Ufficio di sezione. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente.

6 – Per accedere al voto è necessaria unicamente l'esibizione di un documento di identificazione, i cui estremi vengono riportati sull'elenco, accanto all'elettore cui si riferiscono, da un componente dell'Ufficio di sezione.

7 – L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta o comunque nel rettangolo che la contiene.

Art. 15 Operazioni di scrutinio

1 – Le operazioni di scrutinio hanno luogo immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ininterrottamente fino al loro completamento.

2 – Concluse le operazioni, il verbale redatto in duplice copia, le schede e gli elenchi attestanti la partecipazione al voto, chiusi in apposito plico sigillato, vengono recapitati all'Ufficio comunale per il referendum.

3 – In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'Ufficio di sezione osserva, ai fini dello scrutinio, l'ordine indicato nell'atto di indizione nel rispetto dell'articolo 8 comma 2.

4 – Delle operazioni di scrutinio è redatto, a cura del segretario, apposito verbale che, sottoscritto da tutti i componenti l'Ufficio di sezione, viene trasmesso all'Ufficio comunale per il referendum.

Art. 16 – Rappresentanti dei Gruppi consiliari, del Comitato promotore e dei comitati per il referendum.

1 – Alle operazioni di voto e di scrutinio può assistere, in ciascuna sezione, un rappresentante di ogni Gruppo consiliare, del Comitato promotore del quesito del referendum e di ognuno dei comitati per il referendum.

2 – La relativa designazione deve essere effettuata, a cura rispettivamente del Presidente degli Uffici di sezione, nella giornata stessa della consultazione referendaria.

3 – Detti rappresentanti hanno le stesse facoltà riconosciute ai rappresentanti di lista nelle elezioni comunali.

Art. 17 – Proclamazione dei risultati.

1 – Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli Uffici di sezione, l'Ufficio comunale per il referendum procede immediatamente all'accertamento del numero degli elettori aventi diritto al voto e del numero dei votanti; indi determina la somma dei voti validamente espressi e proclama i risultati della votazione.

2 – L'esito del referendum è determinato dalla prevalenza di una delle opzioni sulle quali è stato chiesto agli elettori di esprimersi.

3 – Di tutte le operazioni dell'Ufficio comunale per il referendum è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali resta depositato nell'Ufficio medesimo, uno è consegnato al Segretario comunale e uno è trasmesso immediatamente al Sindaco.

4 – Quest'ultimo provvede, entro cinque giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma precedente, alla comunicazione dell'esito della consultazione dei cittadini, mediante affissione dei manifesti in luoghi pubblici e pubblicazione sul sito ufficiale del Comune, nonché ai Consiglieri Comunali e al Comitato promotore, con invio dei risultati a mezzo della posta elettronica.

Art. 18 – Reclami

1 – I reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio devono essere presentati al Protocollo del Comune entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati e sono decisi, entro dieci giorni dalla presentazione, dall'Ufficio comunale per il referendum.

2 – Al reclamo sono legittimati tutti i cittadini aventi diritto al voto.

3 – La decisione è notificata al proponente, o al primo dei firmatari del reclamo, a cura del Segretario comunale entro cinque giorni da quello in cui è assunta.

4 – In caso di accoglimento, l'Ufficio comunale per il referendum provvede alle necessarie rettifiche o adotta i provvedimenti consequenziali dandone immediata comunicazione al Sindaco per gli ulteriori adempimenti del caso.

Art. 19 – Effetti del referendum.

1 – Il Consiglio comunale è convocato entro trenta giorni dalla proclamazione dell'esito del voto affinché ne prenda atto e decida come darvi attuazione.

2 – Non può essere presentata una nuova proposta referendaria avente sostanzialmente ad oggetto lo stesso quesito su cui si è tenuta la consultazione se non sono trascorsi almeno 12 mesi dalla data della votazione.

Art. 20 – Spese.

1 – Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum in dipendenza dal presente regolamento fanno carico al Comune.

2 – Agli oneri relativi si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

Art. 21 – Norme finali e transitorie.

1 – Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni recate dalla vigente normativa in materia elettorale.

2 – Fin tanto che non sia costituita la Commissione per il referendum e nell'ipotesi in cui la medesima sia impossibilitata a funzionare per vacanza del componente esperto, le funzioni della medesima sono svolte dal Segretario comunale.

Il Gruppo MoVimento 5 Stelle Formigine



*info@formigine5stelle.it
www.formigine5stelle.it*